

ASSURANCE AND ADVISORY
BUSINESS SERVICE

ASSURANCE SERVICES

GETI S.p.A. in Liquidazione

BILANCIO PER L'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2003

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

 **ERNST & YOUNG**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Agli Azionisti
della GETI S.p.A. in Liquidazione

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della Società GETI S.p.A. in Liquidazione chiuso al 31 dicembre 2003, che rappresenta un bilancio interinale rispetto al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2453 del Codice Civile. La responsabilità della redazione del bilancio compete al Liquidatore della società GETI S.p.A. in Liquidazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio della GETI S.p.A. in Liquidazione sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore. Ad integrazione di quanto sopra previsto, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano i principi di redazione del bilancio ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo immobilizzato, all'insorgenza di eventuali oneri di liquidazione oltre che al sopravvenire di eventuali plusvalenze, come meglio specificato al paragrafo 4., per l'espressione del nostro giudizio abbiamo fatto riferimento ai criteri di valutazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella nota integrativa.


Il suddetto esame non consente quindi di escludere che gli azionisti debbano procedere all'immissione di ulteriori somme necessarie per il pagamento di tutti i debiti sociali ai sensi dell'art. 2280 del Codice Civile. Tale accertamento costituisce potere esclusivo del Liquidatore e pertanto il mandato conferitoci esula da tale valutazione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 2 aprile 2003.

3. A nostro giudizio, il bilancio della GETI S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2003 è conforme ai criteri di redazione analiticamente descritti nella Nota Integrativa, necessari per riflettere lo stato di liquidazione della società; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
4. La società è stata posta in liquidazione il 21 maggio 2002, per cui non è più una azienda in funzionamento ed ha quindi adottato i principi contabili tipici delle aziende in liquidazione tendenti a valutare le attività a valori netti di realizzo e ad iscrivere in bilancio sia le passività presenti che quelle previste fino al completamento della liquidazione.

Roma, 2 aprile 2004

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Nicola Zama
(Socio)

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 dell'INPS - Gestione immobiliare**
– I.GE.I. S.p.A. in liquidazione.

**INPS Gestione Immobiliare IGEl S.p.A.
in liquidazione**

Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2003 e
Relazione della Società di Revisione sul
Bilancio Interinale di Liquidazione

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
SUL BILANCIO INTERINALE DI LIQUIDAZIONE****Ai Liquidatori della
INPS Gestione Immobiliare IGEEI S.p.A. in liquidazione**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell'INPS Gestione Immobiliare IGEEI S.p.A. in liquidazione, chiuso al 31 dicembre 2003. La responsabilità della redazione del bilancio compete ai liquidatori della INPS Gestione Immobiliare IGEEI S.p.A. in liquidazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Tale bilancio rappresenta un bilancio interinale rispetto al bilancio finale di liquidazione da redigersi ai sensi dell'art. 2453 del Codice Civile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dai liquidatori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. In particolare, essendo venuto meno il presupposto della continuità aziendale si è fatto riferimento ai principi contabili relativi alla preparazione di un bilancio di liquidazione. Tali principi richiedono la valutazione delle attività al loro stimato valore di realizzo e la valutazione di tutte le passività, che dovranno essere pagate fino al completamento della liquidazione, al loro stimato valore di estinzione. Dette stime sono spesso particolarmente complesse ed aleatorie a causa delle obiettive incertezze connaturate nel procedimento di liquidazione. Pertanto, l'esame svolto non consente di escludere che gli ammontari che verranno definitivamente incassati o pagati potranno essere anche sensibilmente diversi rispetto a quelli originariamente previsti, con la conseguente modifica degli ammontari finali che i soci incasseranno o dovranno pagare, come emergerà dalle risultanze che i liquidatori dovranno riflettere nel bilancio finale. Quanto detto contribuisce a chiarire i limiti dei criteri di un bilancio interinale di liquidazione e dell'espressione "veritiero e corretto" adottata nel paragrafo del giudizio.


Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da Deloitte & Touche Italia S.p.A. in data 15 aprile 2003.

3. A nostro giudizio, il bilancio dell'INPS Gestione Immobiliare IGEEI S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2003 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nei limiti applicabili, integrate dai principi necessari per riflettere lo stato di liquidazione, descritti nella nota integrativa; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di liquidazione e il risultato economico della Società.
4. Per una migliore comprensione del bilancio interinale di liquidazione si richiama l'attenzione sulla seguente informativa:
 - la Società, per effetto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 104 del 16 dicembre 1996, è stata posta in liquidazione dal 31 dicembre 1996. L'attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale svolta in base alla Convenzione stipulata nel maggio 1992, è tuttavia proseguita anche successivamente alla scadenza della convenzione stessa, prevista a maggio 1999.
A tale riguardo l'INPS ritiene che l'attività gestionale dell'IGEEI prosegua soltanto in via provvisoria, in quanto la Convenzione si sarebbe risolta di diritto per effetto del sopraindicato decreto legislativo. La definizione dei tempi di cessazione effettiva delle attività gestionali è comunque attualmente oggetto di trattativa con l'INPS.
L'esito di tali trattative e la definizione della data di cessazione dell'attività sociale, attualmente non prevedibili, potrebbero modificare sensibilmente gli ammontari finali che i soci incasseranno o dovranno pagare e che emergerà dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione;
 - negli esercizi 1992 e 1993 la Società ha contabilizzato compensi nei confronti dell'INPS per complessivi Euro 5.281 mila, in base ad una interpretazione delle clausole contrattuali ritenuta corretta dagli ex amministratori, ma disattesa dall'INPS che ha riconosciuto i compensi in parola nella misura di Euro 3.882 mila. L'INPS, stante le disattese richieste di rimborso avanzate a suo tempo, nel mese di dicembre 1997 ha convenuto in giudizio la Società chiedendo la restituzione di quanto già pagato in eccesso, pari a Euro 818 mila oltre I.V.A., interessi legali e rivalutazione. I liquidatori della IGEEI S.p.A. hanno ritenuto di impugnare, di fronte alla Corte d'Appello Civile di Roma, la sentenza dell'11 maggio 2002, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dell'INPS ma nello stesso tempo non aveva accolto la domanda riconvenzionale avanzata dall'IGEEI stessa, mirante ad ottenere il pagamento dell'ammontare ancora dovuto. Il giudizio d'appello, a seguito della prima udienza del 23 marzo 2004, è stato rinviato all'udienza del 7 febbraio 2006 per la precisazione delle conclusioni; l'INPS ha provveduto a proporre appello incidentale.

I Liquidatori, confidando nel buon diritto della Società ed in una positiva definizione del contenzioso, non hanno ritenuto di apportare nel bilancio al 31 dicembre 2003 alcuna rettifica con riferimento ai corrispettivi degli anni 1992 e 1993, rilevati nella misura di Euro 5.281 mila nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2277 del c.c.

Roma, 13 aprile 2004

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Gabriele Rosa
Socio

INPS Gestione Immobiliare IGEL S.p.A. in liquidazione con sede in Roma, V.le Giulio Cesare, 14 - Capitale Sociale € 7.746.750,00 interamente sottoscritto e versato per € 2.323.952,59 - Iscritta al Tribunale di Roma al n. 5107/92 - Cod. Fiscale e Partita IVA n. 04249911001

* * * * *

RELAZIONE DEI LIQUIDATORI
SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2003

Signori Azionisti,

la Vostra Società, che, come noto, è stata posta in liquidazione dal 31/12/96 in base all'art. 14 del D.Leg.vo 104/96, chiude il bilancio dell'esercizio 2003 con un utile lordo di € 256.847 che, al netto delle imposte, è pari a € 118.029.

Anche nel corso dell'anno 2003, la Società ha proseguito le attività ordinarie in regime di prorogatio, in linea con il procedere delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare, avviate da tempo e nel perseguimento dell'intento di ottimizzare i risultati della gestione liquidatoria.

Per ciò che concerne le attività di richiesta e di incasso dei canoni di locazione, occorre premettere che le dimissioni del patrimonio immobiliare hanno inciso su tale aspetto, principalmente per effetto delle disposizioni in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, che hanno previsto il blocco delle nuove affittanze e dei rinnovi dei contratti relativi agli immobili trasferiti in proprietà alla SCIP Srl; in conseguenza di quanto evidenziato si è pertanto determinata una complessiva diminuzione degli importi richiesti per fitti e oneri (c.d. bollettato).

Per quanto concerne il recupero degli insoluti, si è comunque riscontrato, anche nell'anno 2003, in termini percentuali, un miglioramento dei risultati positivi ottenuti in precedenza, a conferma del costante progressivo andamento di abbattimento dei debiti per canoni e oneri accessori.

In particolare, per quanto riguarda gli importi richiesti per fitti e oneri (c.d. bollettato) la Vostra Società è passata da € 44.690.019 nel 2002, a € 37.678.196 nel 2003; per effetto delle alienazioni in corso, il decremento del volume del bollettato nel 2003, rispetto all'esercizio 2002, è pari al 15,7 %, per un importo complessivo di € 7.011.822.

L'incidenza media delle morosità è invece, passata dal 4,8 % del 2002 al 4,5 % dell'esercizio 2003.

Come evidenziato nel rendiconto finanziario allegato l'IGEI ha rimesso all'INPS, nel corso dell'anno 2003, l'importo complessivo di € 10.500.000 rispetto ad € 14.000.000 del 2002.

Nell'intento di garantire la redditività degli immobili la Vostra Società ha inoltre proseguito nell'instaurazione delle azioni legali atte a perseguire la morosità, a recuperare efficacemente i crediti e ad inibire ogni altra forma di inadempimento.

Sono state quindi avviate numerose azioni giudiziali, con aumento degli affidamenti e conseguente incremento di costi; si segnala, in particolare, l'aumento delle azioni giudiziali dirette ad inibire le occupazioni senza titolo di alloggi, operate, sempre più di frequente, nel tentativo di acquisire diritti in vista delle dimissioni del patrimonio. Nell'ottica della continua vigilanza del patrimonio, le azioni di cui sopra sono obbligatorie, a salvaguardia degli interessi economici dell'Ente Proprietario, considerato che gli immobili liberi vengono collocati sul mercato a valori di molto superiori rispetto a quelli degli alloggi occupati.

A completamento di quanto sino ad ora esposto, si ricorda che le spese afferenti le attività legali e le consulenze tecniche, affidate a professionisti esterni e fatturate, vengono imputate ai costi di gestione dell'IGEI e rimborsate dall'INPS. Peraltro, nel contenzioso con gli inquilini, la Vostra Società esplica

costantemente un ruolo giudiziale attivo, atteso che le azioni sono prevalentemente di recupero crediti o di contrasto rispetto ad altre forme di inadempimento: ne deriva la soccombenza pressoché certa della controparte con il conseguente riconoscimento giudiziale del credito per le spese legali sostenute.

Si precisa in particolare che nel corso dell'esercizio 2003 sono stati recuperati importi, a rimborso per spese legali, pari a € 161.846; in merito si evidenzia che il recupero è generalmente posticipato rispetto ai tempi di esborso, in considerazione dei lunghi tempi di durata dei giudizi e, in particolare, delle fasi esecutive dirette al recupero coattivo del credito.

Al fine del recupero delle morosità la Vostra Società ha inoltre fatto ricorso alla procedura automatizzata dei solleciti periodici, che consente, tra l'altro, il monitoraggio costante del pagamento di canoni e accessori ed alla concessione di dilazioni per il rientro rateale del dovuto.

In conclusione, grazie alle attività di carattere giudiziale e stragiudiziale intraprese, si è ottenuta una diminuzione, in valore percentuale, delle morosità sostanziate, sia per i crediti derivanti da locazioni ad uso abitativo che per quelli derivanti da locazioni ad uso diverso, settore in cui, a causa della disagiata situazione economico-finanziaria, si manifestano, prevalentemente, maggiori sofferenze.

Con riferimento alle procedure di dismissione del patrimonio, si danno per noti i provvedimenti legislativi e gli atti conseguenti, che hanno regolamentato le cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali, avviata a far tempo dal 2001. Gli obblighi gravanti sulle parti, per effetto della cartolarizzazione, sia per nella prima che nella seconda fase, sono riportati in dettaglio nei contratti di gestione, stipulati tra INPS e SCIP Srl.

Si ricorda che, per effetto di tali disposizioni, l'INPS è stato demandato a proseguire la gestione del patrimonio immobiliare anche avvalendosi dei subappaltatori già esistenti.

L'IGEI ha quindi provveduto, per quanto di competenza, all'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative operanti in materia, con riferimento alla gestione delle locazioni del patrimonio da reddito dell'Istituto.

Si segnala, pertanto, che l'IGEI si è astenuta dal procedere a nuove locazioni relativamente alle unità immobiliari oggetto del trasferimento alla SCIP Srl, a livello nazionale, come individuate nei decreti di trasferimento; del pari la Vostra Società non ha provveduto a stipulare i rinnovi nei confronti degli inquilini titolari di contratto scaduto successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di trasferimento della proprietà alla SCIP Srl.

Per quanto riguarda, più in particolare, le attività espletate dalla IGEI in relazione alle dismissioni, si ricorda che la Vostra Società garantisce la necessaria assistenza all'Istituto ai fini del miglior espletamento delle procedure in esame, anche attraverso la collaborazione con l'Advisor incaricato della gestione delle vendite per il piano di dismissione ordinario e straordinario.

In particolare la Vostra Società fornisce all'INPS i tabulati, contenenti i dati relativi alla posizione contabile, giuridica e di eventuale contenzioso relativa alle unità oggetto di vendita, aggiornando tali dati al momento in cui viene formulata la proposta di acquisto al conduttore.

Si provvede inoltre alla consegna, alla Società incaricata e all'INPS, di copia degli estratti conto e dei contratti; all'assistenza in loco, ove richiesto, per i sopralluoghi ai fabbricati; all'avvio delle procedure per gli incassi di quanto dovuto al momento del previsto rogito notarile ed al conseguente rilascio, per ogni singolo acquirente, della certificazione attestante la chiusura di ogni pendenza contabile.

La Vostra Società provvede inoltre all'espletamento delle attività consequenziali alla formalizzazione delle vendite, quali la chiusura della posizione; l'interruzione della bollettazione; l'aggiornamento dei dati ai fini fiscali; la consegna, al costituendo Condominio, di tutte le documentazioni di tipo tecnico o contabile afferenti lo stabile (adeguamenti ex L. 46/90, certificazioni di messa a norma, prevenzione incendi, contratti di manutenzione in corso, ripartizione per oneri accessori ecc.).

Si prevede peraltro che, nel prosieguo, tale attività di certificazione e di assistenza sarà ancora più impegnativa, in considerazione della sempre maggior consistenza numerica degli immobili in dismissione per i quali dovrà essere completato l'iter di vendita.

In merito si evidenzia che anche nel corso del 2003 il volume delle dimissioni ha espletato una delimitata incidenza sui costi di gestione, peraltro parzialmente compensata dalla remunerazione dei costi sostenuti per le parallele attività di assistenza alle vendite: infatti, come già rilevato nella relazione al bilancio d'esercizio precedente, l'IGEI provvede anche all'espletamento delle attività di supporto antecedenti e successive alle vendite, con coinvolgimento sia della struttura tecnica che della struttura amministrativa della Società.

Anche durante l'esercizio 2003 la Vostra Società ha provveduto alla elaborazione degli adempimenti fiscali degli immobili (I.C.I., imposta sul reddito fabbricati e terreni), da trasmettere via telematica al Ministero dell'Economia, ai fini della dichiarazione dei redditi dei terreni e dei fabbricati di proprietà dell'INPS, operazione cui provvede la Vostra Società per conto dell'Istituto medesimo. Quanto sopra grazie all'utilizzo della banca dati e al sistema di gestione informatica per la rilevazione dei dati fiscali ed in collaborazione con i funzionari dell'INPS, che assistono e concorrono alla

elaborazione dei dati necessari affinché il predetto Istituto renda le dichiarazioni fiscali.

Relativamente ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione — per la parte non cartolarizzata — non si segnalano incrementi significativi di rinnovi e di nuove affittanze; al momento peraltro, tra le unità non cartolarizzate, rimangono sfitte alcune unità marginali, di valore commerciale scarso o nullo, ovvero in condizioni di degrado tale da risultare antieconomica la ristrutturazione ai fini dell'immissione sul mercato.

Nel corso dell'esercizio 2003 la Vostra Società ha proseguito l'espletamento delle attività manutentive del patrimonio immobiliare.

Si ricorda che in tale ambito sono in generale collocate le attività per la necessaria messa a norma degli impianti degli stabili, le manutenzioni ordinarie, gli interventi di mantenimento e riqualificazione territoriale estetica indifferibili, quelli dovuti a problemi di sicurezza e quelli connessi alla immissione sul mercato degli immobili.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione indifferibile, ai sensi dell'art. 23 L. 392/78, come previsti dall'art. 4 della Convenzione, si segnala un solo caso di risanamento conservativo e consolidamento, relativo ad un complesso di due stabili in Roma, in ordine al quale l'Istituto è stato, come d'uso, preventivamente informato. L'ultimazione di tali interventi è stimata a breve termine e comunque non oltre il primo semestre del 2004.

Si evidenzia che tali lavori hanno subito dei ritardi a causa della complessità degli interventi, eseguiti con la permanenza dei conduttori all'interno degli alloggi e che, per effetto di tali ritardi, le imprese hanno avanzato delle rivendicazioni economiche. In merito, la Vostra Società intende

verificare, con i più idonei strumenti professionali, la fondatezza delle richieste avanzate, in un'ottica conservatrice e di limitazione del contenzioso.

Si osserva che il mantenimento in efficienza di un patrimonio immobiliare è un preciso onere di qualsiasi gestore e che le spese per manutenzioni straordinarie incrementano il valore dell'immobile ben al di sopra del mero valore contabile. Quanto sopra è ancor più significativo in un momento come l'attuale, in cui è in atto un programma di dismissione, operato sulla base di valutazioni economiche che non possono non tenere conto dello stato di manutenzione degli stabili: a ben vedere, quindi, le opere di manutenzione sono da considerarsi degli investimenti a breve termine, altamente remunerativi.

Con riferimento ai lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria è comunque opportuno rilevare che la spesa totale sostenuta dall'INPS ha subito, nel corso dell'esercizio 2003, una progressiva flessione, sia in ragione della politica conservativa attuata dall'Istituto in vista delle alienazioni, sia in considerazione degli interventi di risanamento operati negli anni precedenti.

Ancora con riferimento alle attività gestionali, si informa che nell'esercizio 2003 è proseguito lo svolgimento delle attività di gestione del personale addetto alla custodia e alla pulizia degli immobili da reddito di proprietà dell'Istituto, conferita dall'1/11/97 all'IGEI in virtù della determinazione dell'INPS n. 28/97. Per quanto concerne i costi conseguenti allo svolgimento della suddetta attività, che è entrata a regime dal gennaio 1998, si precisa che gli stessi sono posti a carico dell'Istituto, senza aggravio per la gestione liquidatoria. Si precisa inoltre che, per effetto delle dismissioni, al 31/12/2003 sono cessati dal servizio di portierato n. 28 unità.

Nel corso del 2003 è altresì proseguita la gestione degli immobili del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, il cui

patrimonio immobiliare è stato trasferito all'INPS ed è pertanto confluito nella gestione IGEL (analogamente a quanto è in precedenza avvenuto per gli immobili dello SCAU), a far tempo dall'1/1/98.

Per quanto riguarda il progetto urbanistico presentato all'Ufficio del Piano Regolatore di Roma per la edificabilità, ai fini strumentali dell'INPS, di un terreno di proprietà di quest'ultimo in Roma denominato "area di Porta Furba" si ricorda che è ancora pendente avanti al TAR il giudizio nei confronti della P.A., in ordine al quale non sono intervenuti elementi di novità: al riguardo si richiama pertanto quanto riportato nelle relazioni ai precedenti bilanci d'esercizio.

Venendo ora al contenzioso con l'INPS, relativo alla determinazione del compenso dovuto alla Società per il periodo di gestione 1992/1993, si informano i signori Azionisti che i Liquidatori, come già preannunciato nella relazione al bilancio del precedente esercizio, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 20447 del Tribunale di Roma, depositata il 22/5/02.

Si ricorda che, con detta sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda proposta dall'INPS nei confronti della IGEL, diretta ad ottenere la restituzione di € 818.067 oltre accessori, quale importo asseritamente dovuto, a seguito del ricalcolo del compenso spettante all'IGEL ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ed ha, nel contempo, rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla IGEL, diretta ad ottenere il pagamento da parte dell'INPS dell'importo di € 581.014 oltre accessori, quale importo residuo dovuto per il medesimo periodo.

I Liquidatori hanno ritenuto di impugnare detta sentenza in quanto demandati, in funzione del ruolo ricoperto, a porre in essere tutte le misure dirette a salvaguardare il patrimonio sociale.